

**ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**  
**OPINIONE EX ART. 6 NORME INTEGRATIVE PER I GIUDIZI**  
**DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE**

Per il **Centro Studi “Rosario Livatino”**, C.F. 97853360580, con sede in Roma (RM), Via Crescenzo n. 86, in persona del proprio legale rappresentante *p.t.*, Prof. Avv. Mauro Ronco (C.F. RNCMRA46B19L219R), assistito, ai fini della redazione della presente opinione, dal Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta, con studio in Torino, via Alfieri, 24 LTTCML80P29L219V pec [carmelodomenicoleotta@pec.ordineavvocatitorino.it](mailto:carmelodomenicoleotta@pec.ordineavvocatitorino.it), al quale è conferita procura su foglio separato da intendersi apposta in calce. Alla redazione del presente atto hanno partecipato i Proff. Avv.ti Mauro Ronco, Emanuele Bilotti, Giovanni Doria, Mauro Paladini e Filippo Vari,

**IN RELAZIONE A**

Reg. Ord. n. 255/2025, pubbl. su G.U. del 7.1.2026 n. 1, ord. del Tribunale di Milano del 18.11.2025

\*

**1. Il soggetto presentatore**

Il Centro Studi Livatino è un’associazione aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, il cui scopo è «l’approfondimento, l’elaborazione e la promozione di studi giuridici riguardanti: *a)* la tutela del diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, *b)* la famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna come base imprescindibile della convivenza sociale e civile, *c)* la difesa della libertà religiosa, *d)* in un quadro di riferimento costituito dal diritto naturale, il rispetto dei limiti di ogni autorità temporale, incluse le magistrature». Per il raggiungimento dei propri fini il Centro Studi Livatino «utilizza gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, tra i quali, in particolare ed esemplificativamente, ...l’intervento davanti alla Corte costituzionale...» (art. 3 Statuto – **doc. 1**).

\*

**2. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente**

Con la sopra indicata ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, co. 20, l. n. 76 del 2016 e dell'art. 294, co. 2, cod. civ., nella parte in cui non estende ai membri dell'unione civile la deroga prevista al divieto di cui all'art. 294, co. 2, cod. civ., secondo cui “nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie”, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., 10 e 117 Cost. in relazione all'art. 8 CEDU.

\*

### **3. L'infondatezza della censura sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.**

**3.1.** – Secondo il giudice rimettente la norma impugnata contrasta anzitutto con l'art. 3 Cost. Si ritiene infatti che, come il matrimonio, anche l'unione civile è fonte di uno *status* personale in quanto rapporto “dotato di una sua stabilità”. Sarebbe perciò irragionevole che l'adozione di una stessa persona maggiorenne sia possibile da parte di due coniugi e non anche dei *partner* di un'unione civile. Secondo i canoni del giudizio “ternario” di ragionevolezza, dunque, l'irragionevolezza della norma impugnata è desunta dalla possibilità di assimilare due fattispecie diversamente regolate. La ritenuta omogeneità del matrimonio e dell'unione civile in virtù dell'identica qualificazione in termini di *status* è però un assunto erroneo.

**3.1.1.** – È bene muovere dalla nozione di *status* fatta propria anche da questa Ecc.ma Corte, in particolare nella sent. n. 79 del 2022. Si tratta di un peculiare rapporto giuridico di “appartenenza a una comunità” con “i caratteri della tendenziale stabilità e permanenza, nonché dell'indisponibilità” (v. par. 8.1).

Tali caratteri ricorrono certamente nel rapporto coniugale quale vincolo assunto liberamente da un uomo e da una donna “per il tempo della vita” (*auf Lebenszeit*, § 1353 BGB), e perciò sottratto alla loro libera disponibilità.

In effetti, sebbene sia in atto da tempo un significativo processo di c.d. deistituzionalizzazione, i dati normativi vigenti non consentono ancora di considerare lo scioglimento del matrimonio attraverso il divorzio alla stregua di un recesso unilaterale o, in caso di accordo, di un mutuo consenso. La stabilità del rapporto coniugale rimane garantita dall'ordinamento in virtù di una regola di indisponibilità, che deve peraltro ritenersi necessaria, in quanto posta a presidio del valore costituzionale dell'unità familiare (art. 29, co. 2, Cost.).

Non è così per l'unione civile. Infatti, secondo il co. 24 della legge n. 76 del 2016, l'unione civile si scioglie anche a seguito della domanda proposta da una delle parti dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale di stato civile. Si tratta di un meccanismo di recesso unilaterale, che attesta inequivocabilmente che l'unione civile è un vincolo che rimane nella piena disponibilità dei suoi protagonisti.

Più precisamente, a differenza di quel che è tuttora previsto per il matrimonio, la possibilità per le persone unite civilmente di addivenire allo scioglimento del vincolo – con sentenza o attraverso una procedura stragiudiziale – non è subordinata ad alcun presupposto specifico: la volontà unilaterale non necessita di essere motivata ed è senz'altro sufficiente ai fini del divorzio. L'unica condizione è che siano passati tre mesi dalla sua emissione.

All'unione civile non può riferirsi la nozione tecnica di *status* che anche questa Ecc.ma Corte ha mostrato di condividere. L'unione civile non presenta infatti quei caratteri propri dello *status* “della tendenziale stabilità e permanenza, nonché dell'indisponibilità”. Nel caso dell'unione civile viene piuttosto in considerazione un rapporto contrattuale di reciproca assistenza morale e materiale.

È così smentita *per tabulas* l'affermazione del giudice rimettente secondo cui “l'unione civile, nel dare vita ad un complesso articolato di diritti e doveri reciproci tra i contraenti, comport[a] la creazione di un unico *status* personale, mediante l'instaurarsi di un vincolo tra le parti dotato di una sua stabilità”. Nel caso dell'unione civile, infatti, la stabilità del vincolo non è garantita dall'ordinamento. Può darsi certamente come *quid facti*, ma non diviene mai *quid iuris*.

È per questo che il legislatore del 2016 qualifica l'unione civile come “specifica formazione sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”. L'unione civile rimane dunque una comunità di persone diversa dalla “società naturale fondata sul matrimonio” di cui all'art. 29 Cost. È una libera aggregazione tra due persone, la cui unità non è garantita da alcuna regola di indisponibilità.

Il legislatore del 2016 ha così garantito la differenza tra il matrimonio e l'unione civile. E lo ha fatto nell'unico modo capace di resistere alla forza eguagliatrice del principio di non discriminazione: non configurando l'unione civile come *status familiare*, ma come rapporto contrattuale di reciproca assistenza morale e materiale.

È fuor di dubbio insomma che, come ha recentemente chiarito questa Ecc.ma Corte, anche il rapporto che nasce dall'unione civile è “connotato da una natura solidaristica non dissimile da quella del matrimonio”. Ciò nondimeno – sono sempre parole pronunciate da questa Ecc.ma Corte nella stessa occasione – “il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile, e non può essere ad esso assimilato perché se ne possa dedurre l'impellenza costituzionale di una parità di trattamento” (Corte cost., n. 66/2024, par. 3).

**3.1.2.** – Questa Ecc.ma Corte, peraltro, nel riconoscere la diversità di sesso dei coniugi quale elemento indefettibile della c.d. garanzia d'istituto del matrimonio, ha riaffermato a più riprese la necessità di distinguere il matrimonio dalla forma giuridica riservata alle unioni tra persone dello stesso sesso.

In effetti, è appunto in virtù del riconoscimento appena indicato che, nella sent. n. 138 del 2010, questa Ecc.ma Corte ha escluso che il diritto fondamentale della persona di vivere liberamente in coppia con un'altra persona del proprio stesso sesso possa essere garantito dall'ordinamento attraverso l'accesso al matrimonio, e perciò attraverso la forma giuridica dello *status*.

E ciò, come sempre questa Ecc.ma Corte ha poi chiarito, neppure nell'ipotesi marginale del coniuge che abbia ottenuto la rettificazione anagrafica del sesso e voglia nondimeno continuare a vivere in un rapporto giuridicamente tutelato insieme all'altro coniuge. Questa Ecc.ma Corte, infatti, nella sent. n. 170 del 2014, pur dichiarando illegittima la regola del c.d. divorzio imposto con riferimento all'art. 2 Cost., non ha però pronunciato una decisione manipolativa volta ad introdurre la diversa soluzione del divorzio su domanda che avrebbe consentito al matrimonio di sopravvivere tra persone ormai dello stesso sesso.

In quella circostanza questa Ecc.ma Corte ha piuttosto pronunciato una decisione additiva di principio, affermando la necessità costituzionale di consentire la prosecuzione del rapporto coniugale in una diversa forma giuridica e rivolgendo quindi un pressante appello al legislatore affinché desse attuazione a tale direttiva con la massima sollecitudine: un appello, al quale, com'è noto, ha poi fatto seguito l'introduzione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso ad opera della legge n. 76 del 2016.

Da ultimo, infine, con la cit. sent. n. 66 del 2024, questa Ecc.ma Corte ha posto la necessità di preservare la differenza tra il matrimonio e l'unione civile anche

alla base della scelta di non consentire che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso di una delle parti di un'unione civile, l'eventuale trasformazione in matrimonio possa realizzarsi nella stessa forma semplificata in cui, ai sensi del co. 27 dell'articolo unico della legge n. 76 del 2016, può invece realizzarsi la trasformazione del matrimonio in unione civile.

In effetti, è appunto dalla necessità di preservare la specificità delle promesse dei coniugi che questa Ecc.ma Corte ha dedotto l'ulteriore esigenza che queste promesse debbano essere manifestate nella forma pubblica della celebrazione dinanzi all'ufficiale di stato civile anche quando, a seguito della rettificazione anagrafica del sesso di una delle parti di un'unione civile, il rapporto coniugale è destinato a porsi in continuità rispetto a quest'ultima.

Appare dunque stabile l'orientamento di questa Ecc.ma Corte contrario al convincimento di una parte degli interpreti secondo cui le differenze di disciplina tra matrimonio ed unione civile sarebbero più di forma che di sostanza. L'orientamento di questa Ecc.ma Corte è in realtà consolidato nel senso che il matrimonio e l'unione civile non siano vincoli assimilabili. E che questa diversità rappresenti un valore ordinamentale primario attestato dalla differente copertura costituzionale dell'una e dell'altra forma giuridica.

Il che è sufficiente ad escludere in radice la correttezza dell'argomentazione volta a fondare su un giudizio "ternario" di ragionevolezza l'illegittimità costituzionale della norma impugnata. Le due fattispecie poste a confronto non sono affatto omogenee. E la loro diversità, che discende dalla possibilità o meno di qualificare il rapporto di coppia in termini di *status*, è certamente idonea a rendere ragione della diversa regolamentazione in esame. Come si chiarirà meglio anche più avanti, infatti, è proprio lo *status* familiare che giustifica la deroga posta alla regola per cui una stessa persona adulta non può essere adottata da più persone distinte né simultaneamente né successivamente.

**3.2.** – Il giudice rimettente ritiene inoltre che la norma impugnata contrasti con l'art. 3 Cost. anche alla luce della nuova connotazione funzionale che l'adozione del maggiorenne ha ormai assunto sia nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7667/2000) sia nella giurisprudenza di questa stessa Ecc.ma Corte (Corte cost. n. 5/2024, spec. par. 6).

Più precisamente, l'argomento del giudice rimettente è che, se si muove dall'assunto per cui l'adozione del maggiorenne non ha più la funzione di trasmettere

il cognome e il patrimonio dell'adottante, ma serve a formalizzare legami affettivo-solidaristici già consolidati e che devono perciò considerarsi rappresentativi dell'identità dell'individuo, allora il limite posto dalla regola censurata è senz'altro eccessivo. E ciò perché l'unione civile è una formazione sociale riconosciuta e tutelata dal legislatore, nel cui ambito possono ben consolidarsi legami affettivi stabili. Con ciò il giudice rimettente sollecita questa Ecc.ma Corte a sottoporre la norma impugnata a un giudizio di razionalità intrinseca.

Al riguardo, è certamente vero che le trasformazioni sociali hanno fatto emergere nuovi ambiti di applicazione di un istituto antico, in particolare nelle c.d. famiglie ricomposte. Ma la funzione di un istituto giuridico è pur sempre una sintesi dei suoi effetti essenziali. E questi effetti non hanno certo subito trasformazioni significative. Del resto, l'idea che l'adozione del maggiorenne serva a formalizzare legami già consolidati socialmente non è affatto incompatibile con il perseguimento delle esigenze patrimoniali tradizionalmente associate all'istituto. Certo, nel contesto attuale c'è una maggiore attenzione ai profili personalistici rispetto a quelli patrimoniali. Ma gli uni e gli altri hanno sempre caratterizzato l'istituto.

Ciò posto, è vero che, in vista del perseguimento della finalità di dare veste formale a un legame affettivo consolidato, non rappresenta una necessità né la regola per cui una stessa persona adulta non può essere adottata da più persone né la limitazione della deroga alle sole coppie coniugate. È pur vero però che l'opzione restrittiva adottata dal legislatore non è priva di senso, per quanto anch'essa possa e debba essere oggetto di un'accurata verifica di compatibilità con i valori costituzionali.

Bisogna infatti considerare che gli effetti della formalizzazione di un rapporto tra persone adulte mediante l'adozione non sono irrilevanti (cognome, diritti successori, obblighi alimentari). È alla luce di ciò che si comprende il senso della soluzione legislativa per cui una persona adulta può essere adottata solo da un'altra persona o da una coppia la cui stabilità sia però garantita dall'ordinamento nella forma dello *status*. Ciò che l'ordinamento vuole preservare è che certi legami presentino un carattere di esclusività a garanzia della loro autenticità. La regola in questione intende insomma porre un limite alla possibilità di indebite strumentalizzazioni dell'istituto.

Essa conserva dunque una chiara razionalità intrinseca. E ciò nonostante la trasformazione dell'adozione del maggiorenne intervenuta a seguito del

mutamento sociale. Una trasformazione che riguarda invero più il suo ambito applicativo che la sua funzione. In ogni caso, la regola impugnata ha un senso. E ciò è sufficiente ad escludere la fondatezza di una censura di irrazionalità o di sopravvenuta irrazionalità.

\*

#### **4. L'inammissibilità e l'infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 2 e agli artt. 10 e 117 Cost in relazione all'art. 8 CEDU**

Il giudice rimettente ritiene infine che la norma impugnata contrasti anche con l'art. 2 Cost., segnatamente con la protezione che questa norma accorda ai diritti fondamentali dell'individuo. La norma censurata, infatti, è ritenuta lesiva del diritto di autodeterminazione e del diritto all'identità personale sia dell'adulto che si vuole di adottare sia degli aspiranti adottanti che abbiano contratto tra loro un'unione civile. E ciò in quanto si ritiene che quella norma ne determini una restrizione non necessaria e non proporzionata.

Per ragioni analoghe, poi, la norma impugnata è considerata contrastante anche con l'art. 8 della Convenzione europea sui diritti umani.

Questa volta la censura formulata dal giudice rimettente presenta i caratteri tipici del giudizio sulla proporzionalità delle restrizioni nel godimento di uno o più diritti fondamentali che si producono ad opera di una norma di legge. La censura presuppone dunque che sia possibile individuare un'area presidiata da una o più libertà fondamentali della persona che il legislatore abbia invaso al di là di qualsiasi ragionevolezza rispetto al fine perseguito.

Al riguardo è bene rilevare anzitutto che, secondo la più recente opinione della Suprema Corte, in ossequio al principio di indisponibilità degli *status* familiari, deve escludersi la natura negoziale dell'adozione del maggiorenne (v. Cass. n. 12556/2012). Anche il giudice rimettente è di quest'avviso. È chiaro tuttavia che, sulla base di una simile premessa, non è sostenibile l'idea secondo cui la norma censurata sarebbe lesiva del diritto di autodeterminazione dei soggetti coinvolti. Infatti, se si ritiene che il consenso delle parti è solo un presupposto interno o una *condicio iuris* dell'adozione, questa non può considerarsi come il prodotto dell'esercizio di un diritto di autodeterminazione della persona.

Rimane il problema di valutare la proporzionalità della compressione del diritto all'identità personale. In effetti, anche questa Ecc.ma Corte, sulla scorta della

giurisprudenza di legittimità, è dell'avviso che l'adozione del maggiorenne è espressione del diritto all'identità della persona (Corte cost. n. 5/2024, par. 6). E ciò, a quanto pare, sia con riferimento all'adottando sia con riferimento agli adottanti. Non si può perciò dubitare che ogni norma che restringa la possibilità di adottare un adulto determini una compressione nel godimento di questo diritto. Si tratta però di capire se una simile restrizione sia o meno proporzionata, e dunque se essa sia o meno necessaria e ragionevole rispetto alla finalità perseguita dal legislatore.

Al riguardo, è bene anzitutto rilevare che il giudice rimettente non mette certo in discussione la regola che impedisce l'adozione di una stessa persona adulta da parte di più persone, simultaneamente o successivamente. È messa in discussione solo la limitazione della deroga a quella regola alle sole coppie coniugate, in particolare la sua mancata estensione alle coppie unite civilmente. Anche per il giudice rimettente, dunque, è senz'altro legittima la finalità perseguita attraverso la regola generale, e cioè l'esclusività e, quindi, l'autenticità del rapporto affettivo formalizzato attraverso l'adozione. Solo la limitazione della deroga alle coppie coniugate è considerata sproporzionata.

In realtà, come già si è chiarito, quella limitazione trova una giustificazione plausibile nell'esistenza di un rapporto di *status* tra le due persone che aspirano ad adottare insieme una stessa persona adulta. Si ritiene infatti che solo la garanzia della stabilità del rapporto tra gli adottanti attraverso una regola di indisponibilità – e, dunque, lo *status* – valga a non depotenziare oltremodo la regola derogata e insieme a rendere controllabile – e perciò credibile – l'operatività della deroga.

È chiaro infatti che, se si dovesse rinunciare al filtro dello *status*, in quanto eccessivamente restrittivo e, perciò, sproporzionato, allora dovrebbe ammettersi non solo l'adozione da parte di una coppia unita civilmente ma anche l'adozione da parte di una coppia convivente. In assenza di un intervento del legislatore, non sarebbe possibile determinare alcun criterio in virtù del quale un rapporto di coppia, che non può certo considerarsi stabile in punto di diritto, debba almeno considerarsi stabile in punto di fatto. La finalità legittima perseguita dalla deroga sarebbe così del tutto frustrata.

Peraltro, una volta venuto meno il filtro dello *status* in nome della tutela del diritto all'identità, non si vede davvero per quale ragione la possibilità dell'adozione simultanea da parte di più persone dovrebbe essere limitata a una coppia. A quel punto, infatti, si dovrebbe consentire anche l'adozione contestuale da



parte di più di due persone legate da vincoli non istituzionalizzati di assistenza morale e materiale.

Con ciò risulta però con chiarezza non solo la razionalità, ma anche la ragionevolezza, e perciò la proporzionalità, del limite posto dal legislatore all'operatività della deroga che consente l'adozione di un adulto solo da parte di una coppia coniugata. Ma risulta altresì l'opportunità di lasciare alla valutazione discrezionale del legislatore l'eventuale elaborazione di una diversa soluzione. Solo il legislatore, infatti, è nella condizione di poter elaborare un diverso criterio selettivo che sia altrettanto credibile e ragionevole o, al limite, di cancellare del tutto la regola che non consente l'adozione di una stessa persona adulta da parte di più persona in maniera simultanea o anche successiva.

Roma, 26 gennaio 2026

Prof. Avv. Mauro Ronco

(n.q. di l.r.p.t. del Contro Studi Rosario Livatino)

Avv. Carmelo D. Leotta

Gli estensori:

Prof. Avv. Emanuele Bilotti



Prof. Avv. Giovanni Doria

Prof. Avv. Mauro Paladini

Prof. Avv. Filippo Vari